

Comunicazione del Conservatore n. 3/2016

Chiarimenti in ordine all'efficacia dell'iscrizione nel registro delle imprese; implicazioni della pubblicità legale sulla validità di modifiche fra di loro consequenziali

Il riformulato art. 2436 codice civile ha introdotto il principio che solo con l'iscrizione nel Registro delle imprese la deliberazione di modifica statutaria produce i suoi effetti: non più, quindi, iscrizione dichiarativa prevista dal codice previgente, ma, di fatto, iscrizione costitutiva, che segna una netta cesura tra la situazione societaria previgente e successiva all'iscrizione stessa.

L'inefficacia della deliberazione fino ad avvenuta iscrizione nel Registro delle imprese richiede che in presenza di atti consequenziali fra di loro venga rispettato il susseguirsi degli eventi e dell'efficacia delle iscrizioni.

E' questo il caso, ad esempio, della delibera portante l'aumento di capitale di srl e un successivo atto di trasferimento delle partecipazioni: fino al momento dell'iscrizione della modifica statutaria concernente l'aumento di capitale, non potrà avere luogo un atto di cessione di partecipazioni che già recepisca i nuovi importi delle quote risultanti dall'aumento di capitale stesso; tuttavia, una volta iscritto l'aumento di capitale, occorrerà che l'istanza di iscrizione del trasferimento di partecipazioni avvenga con riferimento al nuovo importo delle quote risultante dall'operazione di ricapitalizzazione.

Altri casi in cui occorre la massima attenzione nel rispettare il principio della consequenzialità dell'iscrizione sono ad esempio:

- comunicazione di socio unico o ricostituzione della pluralità dei soci di srl, che potranno essere effettuate solo dopo l'avvenuta modifica della compagine sociale;
- redazione e iscrizione del bilancio finale di liquidazione, che potranno essere effettuate esclusivamente dopo l'avvenuta iscrizione del liquidatore nel Registro delle imprese.

Si evidenzia che l'Ufficio Registro Imprese di Varese in caso di atti notarili, la cui richiesta di iscrizione non rispettasse la consequenzialità, ne assicurerà comunque l'immediatezza dell'iscrizione così come dettato dall'art. 20, comma 7bis, D.L. 91/2014, convertito con L. n. 116/2014, purché la modulistica presentata sia coerente con la situazione societaria risultante al momento dell'iscrizione stessa (controllo formale).

Al proposito, si raccomanda pertanto alle società e ai professionisti di assicurare la giusta sequenza temporale degli atti, la massima trasparenza, all'interno di ciascun atto, delle diverse operazioni consequenziali effettuate dalla società, la corretta compilazione della modulistica sulla base dell'ultima modifica societaria iscritta.

Varese, 12 aprile 2016

Il Conservatore
Giacomo Mazzarino

Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82